

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SpA
(Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Milano)

**COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI**

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto	5
Art. 2: Gestione del contratto	5
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	6
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	6
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa.....	7
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	8
Art. 6: Beni assicurati	8
Art. 7: Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 8: Estensioni della garanzia	9
Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione	10
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE	11
Art. 10: Validità territoriale.....	11
Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni.....	11
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'	12
Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni	13
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo	13
Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie.....	14
Art. 16: Garanzia aggiuntiva: Infortuni del conducente	14
Art. 17: Garanzia aggiuntiva: Tutela giudiziaria	14
Art. 18: Garanzia aggiuntiva: Danni indiretti.....	16
Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale.....	16
Art. 20: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese.....	16
Art. 21: Trattamento dei dati	17
Art. 22: Disposizione finale	17
Art. 23: Tracciabilità dei flussi finanziari	17
ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI.....	18
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA	19

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Azienda o Amministrazione o Ente: Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione;

Attività dell'Azienda / Attività assicurata: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da Leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e quindi anche la convenzione e gli altri accordi intercorrenti con la concedente ANAS, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'eta' e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorita' per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonche' i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita' civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attivita' di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30 settembre 2011 fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2013, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' della Azienda notificare alla Societa', entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facolta' della Azienda richiedere alla Societa' il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Azienda e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Azienda, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Azienda.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Azienda.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo n. 209/2005, la Azienda pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 3° mese successivo, entro il 3° mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30° giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 3° mese successivo, entro il 3° mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Azienda comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinunci al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto e' vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.La rinuncia alla rivalsa non e' operante nel caso in cui la Azienda fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Azienda, o altri soggetti a cui l'Azienda abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Azienda, o per i quali l'impegno alla copertura assicurativa di cui al presente contratto ricade sulla Azienda.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato e' indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:

1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. atti vandalici e/o eventi socio politici; relativamente alla presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione dei seguenti importi:
 - a) relativamente ad Autovetture uso privato/promiscuo – scoperto del 10% sul danno con il minimo non indennizzabile di € 360,00
 - b) relativamente ad Autocarri (con o senza rimorchio) uso privato/promiscuo – scoperto del 10% sul danno con il minimo non indennizzabile di € 258,00
 - c) relativamente alle Autovetture di servizio in dotazione alla Polizia Stradale: – scoperto del 10% sul danno con il minimo non indennizzabile di € 515,00
7. eventi naturali; relativamente alla presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione dei seguenti importi:
 - a) relativamente ad Autovetture uso privato/promiscuo – scoperto del 10% sul danno con il minimo non indennizzabile di € 100,00
 - b) relativamente ad Autocarri (con o senza rimorchio) uso privato/promiscuo – scoperto del 10% sul danno con il minimo non indennizzabile di € 258,00
 - c) relativamente ad Autovetture di servizio in dotazione alla Polizia Stradale: – scoperto del 10% sul danno con il minimo non indennizzabile di € 255,00

C) il ricorso terzi;

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Azienda:

1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi; la garanzia viene prestata fino alla concorrenza – per ciascun veicolo – del seguente importo:
 - a) euro 520,00 per autovetture ed autocarri sino a 60 Q.Li al netto di uno scoperto del 10% sul danno indennizzabile
 - b) euro 750,00 per autocarri oltre 60 Q.Li al netto di uno scoperto del 10% sul danno indennizzabile
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonche' per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attivita' di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorita', nonche' per l'eventuale dissequestro del veicolo.

E) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Azienda limitatamente agli auto-veicoli per i quali sia stata fatta dall'Azienda espressa richiesta, a seguito di:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro qualsiasi ostacolo;
3. ribaltamento;
4. uscita di strada.

Il pagamento dell'indennizzo relativo alla presente garanzia avverrà previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 360,00.

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia rc auto, comprende i danni:

- ◇ involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con o senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- ◇ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ard, i danni:

- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo.

Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e' determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per ciascun sinistro di:
 - a1) euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per ogni autoveicolo,
 - a2) euro 10.000.000,00 (diecimiloni/00) per ogni veicolo speciale, autobus, autocarro, macchina agricola, motoveicolo, macchina operatrice, rimorchio, e altro veicolo
- b) per i danni di cui alle lettere C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina operatrice, rimorchio, veicolo speciale, autobus, autocarro, macchina agricola e altro veicolo
- c) per i danni di cui alle lettere B) e E) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola piu' avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - ◇ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventipercento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verra' conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verra' applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

- c) per le spese di cui alla lettera D) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 2.000,00 per sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di 1' immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e' automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, la Azienda ne darà comunicazione alla Società per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Società si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente alla Azienda il contrassegno / certificato di assicurazione entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà' del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione e' resa valida per tale altro veicolo che conserverà' pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora la Azienda abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Qualora la Azienda richieda la sospensione della copertura assicurativa per uno o più veicoli, dovrà restituire alla Società il certificato di assicurazione e il contrassegno e la sospensione decorrerà dalla data di restituzione di tali documenti.

Non si darà corso a sospensione della copertura assicurativa in caso di furto del veicolo assicurato; analogamente, non si darà corso alla sospensione laddove questa venga richiesta in presenza di una durata residua di copertura (premio pagato) inferiore a 3 mesi, sempreché l'Azienda non integri l'importo di premio residuo in misura tale da raggiungere l'importo corrispondente a 3 mesi di copertura assicurativa.

La sospensione non potrà essere richiesta per i veicoli diversi dalle autovetture, autocarri, autobus e veicoli speciali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a 12 mesi; superando tale periodo, il premio residuo non fruito resta acquisito dalla Società.

Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Azienda trasmetterà, quanto prima, alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà trimestralmente all'Azienda, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell'art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

E' facoltà della Azienda richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Azienda lo richieda.

Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Azienda e' assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che e' tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Azienda; in caso di disaccordo, e' facoltà della Azienda nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B), D) e E) dell'Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B), D) e E) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Azienda: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Azienda non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 16: Garanzia aggiuntiva: Infortuni del conducente

Fermo quanto previsto dagli altri articoli di polizza, laddove non siano contrastanti con il presente articolo, si conviene tra le parti che l'assicurazione comprende anche:

1. gli infortuni (intendendo per infortunio l'evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o patologie oggettivamente constatabili e dal quale derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale) sofferti dal conducente del veicolo assicurato.

La copertura assicurativa opera a favore del conducente, dal momento in cui sale a bordo del veicolo fino al momento in cui ne discende, e comprende gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del veicolo, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad esse assimilabile.

L'importo unitario assicurato è pari a euro 100.000,00 (centomila/00) sia per il caso di morte che per il caso di invalidità permanente.

Art. 17: Garanzia aggiuntiva: Tutela giudiziaria

Fermo quanto previsto dagli altri articoli di polizza, laddove non siano contrastanti con il presente articolo, si conviene tra le parti che l'assicurazione comprende anche (entro il limite di € 5.165,00 per evento):

2. gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti a sinistri che coinvolgono veicoli assicurati a termini di polizza.

Vengono pertanto assunte dalla Società':

- le spese per l'intervento di un legale, entro i limiti stabiliti dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per la prestazione professionale di un perito (che, laddove nominato dall'assicurato, deve essere preventivamente assentito dalla Società'), entro i limiti stabiliti dalle tariffe dell'Ordine Professionale di appartenenza dello stesso;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte, in caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società';
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari, fino alla concorrenza di euro 250,00 ;
- le spese relative alla esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

La copertura assicurativa comprende:

- le azioni dirette ad ottenere il risarcimento di danni a cose e/o a persone, causati da fatto illecito di terzi;
- i procedimenti penali per reato colposo;
- le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito a incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- le controversie derivanti da contratti di riparazione, di compravendita, di finanziamento, leasing, permuta e deposito, riguardanti i veicoli assicurati.

La copertura assicurativa invece non comprende le controversie relative a:

- violazioni conseguenti a fatto doloso dell'Assicurato;
- danni derivanti dalla partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche previste dal regolamento di gara;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- liti di valore non superiore a euro 100,00 (cento/00) .

La copertura assicurativa inoltre non opera:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti al momento dell'evento;
- se il conducente è al momento dell'evento in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, come previsto dalla normativa vigente;
- se il conducente non ha ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente;
- se il veicolo assicurato non era utilizzato al momento del sinistro in conformità alle disposizioni della carta di circolazione;
- per le multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e per le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse alla esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

La garanzia deve intendersi operante a favore di:

- Autovetture (uso privato/promiscuo)
- Autocarri (con o senza rimorchio)
- Veicoli Speciali

- Autovetture di servizio in dotazione alla Polizia Stradale

Art. 18: Garanzia aggiuntiva: Danni indiretti

Fermo quanto previsto dagli altri articoli di polizza, laddove non siano contrastanti con il presente articolo, si conviene tra le parti che l'assicurazione comprende anche:

3. i danni indiretti derivanti dalla impossibilita' di utilizzare il veicolo assicurato, a seguito di un sinistro di cui alle lettere B e/o D dell'articolo 6 che precede.

Questa copertura assicurativa e' operante solo per le autovetture, e prevede la corresponsione alla Azienda di euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di mancato utilizzo del veicolo, fino ad un massimo di 30 giorni per annualita' assicurativa per ogni veicolo.

L'indennizzo verra' conteggiato a far data dal 1' giorno (compreso) successivo al sinistro; in caso di furto del veicolo e suo eventuale ritrovamento, verra' considerato come ultimo giorno di indennizzo quello in cui viene ricevuta dalla Azienda la comunicazione di ritrovamento emessa dalla Autorita' competente.

Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'Oggetto dell'assicurazione, il premio e' costituito dall'applicazione delle tariffe nella forma Bonus/Malus per i veicoli assoggettati a tale forma tariffaria, e nella forma a tariffa fissa per i restanti veicoli, quali risultano dalle offerte presentate in sede di gara .

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario o complessivo convenuto.

Il premio di ciascuna annualita' risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Azienda alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualita' successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualita' assicurativa.

Art. 20: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Societa'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 21: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 22: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 23: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.	euro	..
Imposte R.C.A.	euro	..
Importo per S. S. N.	euro	..

	Totale valori assicurati	Tasso promille	Premio Imp
		Garanzie ARD	
Veicoli speciali	319.600,00
Autovetture e uso promiscuo	69.000,00
Autocarri	330.950,00
Autobus
Motocarri
Motocicli / ciclomotori
Macchine agricole / operatrici
Rimorchi	73.500,00

	Totale valori assicurati	Tasso promille	
		Garanzia E kasko	
Veicoli speciali	292.900,00
Autovetture e uso promiscuo	67.700,00
Autocarri	317.700,00
Autobus	0,00

	N°veicoli assicurati	Premio imponibile unitario	Premio imponibile Totale
Garanzia sub art 16 Infortuni conducente	6
Garanzia sub art 17 Tutela Giudiziaria	21

Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 7	euro	..
Premio imponibile per le garanzie sub C) art. 7	euro	..
Premio imponibile per le garanzie sub D) art. 7	euro	..
Premio imponibile per la garanzia sub E) art. 7	euro	..
Totale premio imponibile B)+C)+D)+E)	euro	..
Imposte A.R.D.	euro	..

Premio Lordo Art 16 – Infortuni conducente	euro	
Premio Loro. Art 17 – Tutela Legale	euro	
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	euro	..

PAGINA DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA